



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - PESCARA

Prot. N° 09.06.10/ 31423

65126 - Pescara, 11 SET. 2012

Oggetto: Trasmissione Ordinanze.-

Si trasmette, con preghiera di massima diffusione, l'Ordinanza n°57/2012 (relativa alla disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali), emessa da questa Capitaneria di Porto in data 10 settembre 2012.

d'ordine
p. **IL CAPO SEZIONE**
S.T.V. (CP) Giovanni Paolo ARCANGELI t.a.
C° 1° CL. NP/Pes Paolo SALCE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA	Roma	Fax 06/59084176
MINISTERO DEI TRASPORTI – CENTRO DI CONTROLLO NAZIONALE PESCA	Roma	ccnp@mit.gov.it
QUESTURA	Pescara	Uffgab.pe@poliziadistato.it
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	Pescara	Provpecdo@carabinieri.it
COMANDO GRUPPO GUARDIA DI FINANZA	Pescara	Provinciale.pescara@gdf.it
COMANDO SQUADRIGLIA NAVALE G.d. F.	Pescara	pe109.protocollo@gdf.it
COMANDO SQUADRIGLIA NAVALE G.d. F.	San Benedetto del Tronto	apl14.protocollo@gdf.it
P.S. UNITA' ORGANICA MARITTIMA	Pescara	squadranautica.pe@poliziadistato.it
CAPITANERIA DI PORTO	San Benedetto del Tronto	sanbenedettodeltronto@guardiacostiera.it
CAPITANERIA DI PORTO	Ortona	ortona@guardiacostiera.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO	Giulianova	giulianova@guardiacostiera.it
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	Silvi	silvimarina@guardiacostiera.it
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	Roseto	rosetodegliabruzzi@guardiacostiera.it
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	Tortoreto	tortoretolido@guardiacostiera.it
UFFICIO LOCALE MARITTIMO	Martinsicuro	martinsicuro@guardiacostiera.it
AUSL – Servizio Veterinario – via Paolini n. 47	Pescara	Info.urp@ausl.pe.it
CO.GE.VO. – via Abruzzo, 55	Martinsicuro	Fax 0861/761522
Sig. ATTORRESE Pio (quale portavoce non aderenti		Fax 0861/789164
Coop. "Aldo Moro" e "Spina"	Pescara	Marco.gasparroni@tiscali.it
Coop. "La Rinascita"	Pescara	jpapponetti@tiscali.it
Coop. "Sciarra"	Pescara	Coop.sciarragg@libero.it
Associazione Armatori	Pescara	romeopalestino@alice.it
SEZIONE MEZZI NAUTICI		sede
ALBO		Sede
UFFICIO MEZZI NAUTICI (P.P. MM/VV CP DIPENDENTI)		Sede
SALA OPERATIVA		Sede
SEZIONE A/S		Sede
SEZIONE TECNICA		Sede
SEZIONE CONTENZIOSO		Sede
<i>E, per conoscenza:</i>		
MARIDIPART	Ancona	maridipart.ancona@marina.difesa.it
PREFETTURA	Pescara	prefettura.pescara@interno.it
PREFETTURA	Teramo	prefettura.teramo@interno.it
PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE	Pescara	Procura.pescara@giustizia.it
PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE	Teramo	Procura.teramo@giustizia.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA

ORDINANZA N° 57 /2012

**DISCIPLINA DELLA PESCA MEDIANTE L'USO CONTEMPORANEO DI DUE RETI A
STRASCICO A DIVERGENTI CON UNITÀ DA PESCA PROFESSIONALI**

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Luciano POZZOLANO, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 in data 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTI** i Decreti Legislativi n° 153 e 154 del 26 maggio 2004 relativi all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n° 38 in materia di pesca marittima;
- VISTO** il D.M. 21 gennaio 2009 recante la "Disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali";
- VISTA** la nota n. 6953 in data 05 marzo 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con cui il predetto Dicastero ha fornito chiarimenti interpretativi circa il sopramenzionato Decreto ministeriale;
- VISTE** le Ordinanze n. 11/2009 in data 28 marzo 2009, n. 19/2009 in data 21 aprile 2009 e n. 90/2009 in data 07 dicembre 2009 di questa Capitaneria di Porto riguardanti la "Disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali";
- VISTE** le Ordinanze n. 76/2008 in data 24 novembre 2008 e n. 21/2009 in data 24 aprile 2009 di questa Capitaneria di Porto, riguardanti il "regolamento accosti del porto di Pescara" e gli obblighi di comunicazioni in ingresso e/o uscita dal porto di Pescara;
- VISTI** gli articoli 1, 8 e 9 delle disposizioni sulla legge in generale, Capo I Codice Civile recanti, rispettivamente, *Indicazioni delle fonti, Usi e Raccolta degli Usi*;
- VISTI** gli articoli 81, 223 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- TENUTO CONTO** che, secondo gli usi e consuetudini locali, le unità da pesca autorizzate con il sistema a strascico ed operanti nel Compartimento marittimo di Pescara esercitano l'attività su n.4 (quattro) giornate di pesca settimanali;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare l'attività di pesca professionale effettuata mediante l'uso contemporaneo di due reti a strascico divergenti, nelle acque del Compartimento marittimo di Pescara, al fine di ottimizzarne il controllo e meglio vigilare sull'ordinato esercizio della predetta attività di pesca;

O R D I N A

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le unità da pesca professionale, in possesso di licenza con il sistema a strascico, che intendano far uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti – da ora “reti gemelle” - all'interno delle acque del Compartimento marittimo di Pescara.

Articolo 2

(Obblighi delle unità da pesca esercenti l'attività di pesca mediante l'uso di “reti gemelle”)

Gli armatori delle unità destinate alla pesca professionale, che intendono esercitare l'attività di pesca, con le “reti gemelle” nelle acque del Compartimento marittimo di Pescara, **hanno l'obbligo di effettuare preventiva e formale comunicazione** all'Autorità Marittima del porto ove hanno base, ai fini dell'inserimento della propria unità negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Elenco delle unità esercitanti la pesca professionale con l'uso di “reti gemelle”)

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.M. 21 gennaio 2009, presso ciascuna Autorità Marittima ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pescara, è tenuto l'elenco delle unità che effettuano l'attività di pesca con le “reti gemelle”, iscritte e/o facenti base in quei porti.

Articolo 4

(Unità non inserite negli elenchi)

La detenzione e l'uso delle “reti gemelle” non è consentito alle unità da pesca non iscritte in alcuno degli elenchi di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 21 gennaio 2009.

Articolo 5

(Obblighi delle unità da pesca non iscritte negli elenchi tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pescara)

Gli Armatori e/o Comandanti delle unità destinate alla pesca professionale, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 gennaio 2009 diversi da quelli tenuti dagli uffici marittimi ricadenti nel Compartimento marittimo di Pescara, che intendano esercitare l'attività di pesca con le “reti gemelle”, all'interno delle acque del Compartimento marittimo di Pescara, hanno l'obbligo di fornire preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente, a mezzo radio VHF ovvero con altro idoneo sistema di comunicazione.

La predetta comunicazione dovrà successivamente essere formalizzata per iscritto, entro il tempo massimo di 12 ore dall'inizio dell'attività, ovvero in occasione del primo approdo, indicando gli estremi di iscrizione della unità presso gli appositi elenchi di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2009 e specificando la giornata di fermo ulteriore stabilita per la settimana in corso, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del menzionato decreto.



Articolo 6

(Determinazione ulteriore giornata di fermo)

Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, del D.M. 21 gennaio 2009, gli armatori delle unità da pesca operanti con le "reti gemelle", in attività nel Compartimento marittimo di Pescara, sono obbligati ad un ulteriore giorno di fermo settimanale, in aggiunta a quelli già previsti dagli usi e consuetudini locali, per un totale massimo di n. 3 (tre) giornate di pesca settimanali effettuabili.

Il giorno di ulteriore fermo di cui al precedente comma decorre dalle ore 00.00 e termina alle ore 24.00. Dopo le ore 24.00 sarà possibile lasciare gli ormeggi per raggiungere la zona di pesca.

Eventuali deroghe a quanto sopra (uscite in mare per prova motori, trasferimento in cantiere, etc.) devono essere richieste, in via preventiva all'Autorità marittima del porto base.

Articolo 7

(Impossibilità di variazione della giornata ulteriore di fermo)

L'ulteriore giornata di fermo, segnalata nei modi e tempi previsti, non potrà essere successivamente modificata.

Articolo 8

(Forma e tempi della comunicazione di cui all'articolo 6)

Fermo restando gli obblighi relativi alle comunicazioni di ingresso e/o uscita dal porto di Pescara di cui al "Regolamento accosti" e alle ordinanze vigenti citate in premessa, è fatto obbligo all'armatore/comandante di ciascuna delle unità da pesca predette di comunicare, in via preventiva, alla competente Autorità marittima nei cui elenchi l'unità è registrata, l'ulteriore giornata di fermo con una delle seguenti modalità:

- tramite apparato VHF alla sala operativa dell'Autorità Marittima del porto di base logistica, al rientro dall'ultima battuta di pesca precedente al giorno di fermo;
- entro le ore 10.00 del giorno di fermo, presso l'ufficio pesca dell'Autorità Marittima del porto di base logistica – in tal caso dovrà essere preventivamente accertato dall'Autorità Marittima che l'unità risulta presente in porto già dalle ore 00.00 del medesimo giorno.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, in caso di omessa comunicazione sarà considerata, quale giornata obbligatoria di fermo aggiuntivo, la giornata del giovedì della settimana in corso.

Articolo 9

(Richiesta esibizione Libretto Carburante)

E' fatto obbligo all'armatore o, in subordine, al Comandante dell'unità che esercita l'attività di pesca con le "reti gemelle", di esibire con cadenza mensile, e comunque a richiesta dell'Autorità Marittima, il **libretto carburante** della relativa unità ai fini di consentire alle competenti Autorità marittime di effettuare la verifica delle effettive giornate di pesca effettuate.

Dell'esibizione di cui sopra, sarà preso atto anche mediante annotazione negli appositi elenchi di cui al precedente articolo 2.



Articolo 10

(Disposizioni sanzionatorie)

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi della normativa vigente in materia di pesca.

Articolo 11

(Disposizioni abrogate)

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le seguenti Ordinanze riguardanti la "Disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali":

- Ordinanza n. 11/2009 in data 28 marzo 2009;
- Ordinanza n. 19/2009 in data 21 aprile 2009;
- Ordinanza n. 90/2009 in data 07 dicembre 2009.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Pescara, 10/08/2012



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano POZZOLANO